COMUNE DI MALVAGNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

INDICE

ARTICOLO 1 *OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE*
ARTICOLO 2 *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*
ARTICOLO 3 *CONCESSIONI*
ARTICOLO 4 *ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI*
ARTICOLO 5 *CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE*
ARTICOLO 6 *CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO*
ARTICOLO 7 *CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO*
ARTICOLO 8 *TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO*
ARTICOLO 9 *VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA*
ARTICOLO 10 *TARIFFA*
ARTICOLO 11 *CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO*
ARTICOLO 12 *ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE*
ARTICOLO 13 *OCCUPAZIONI ABUSIVE*
ARTICOLO 14 *RISCOSSIONE COATTIVA*
ARTICOLO 15 *CANONE NON RICOGNITORIO E TOSAP*
ARTICOLO 16 *DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA*
ALLEGATO A) *- AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI - OCCUPAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ E DI IMPRESA*

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di **Malvagna** del Canone Patrimoniale non ricognitorio;
2. Il canone che ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa;
3. Lo stesso è così definito: il **Canone di concessione non ricognitorio** individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico": ed è il corrispettivo dovuto all'ente proprietario di una strada per il sacrificio del concessionario e il relativo beneficio della concessione;
4. Al fine di evitare doppia imposizione, dall'importo dovuto per Canone di Concessione non ricognitorio, è detratto quanto riscosso dal Comune per la medesima occupazione a titolo di COSAP o TOSAP.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il canone in parola è regolamentato:

-dal 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stabilito che *"le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio"* in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

-dall'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 507/93, che stabilisce l'applicabilità del canone per i mezzi pubblicitari,ovvero che *"qualora la pubblicità sia installata su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"*;

-dal Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto concerne la normativa sull'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 207, per quanto concerne la normativa sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l'ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali;

- dalle Leggi Finanziarie, per l'imputazione a bilancio dei fondi derivanti dal gettito ottenuto con l'imposizione del canone patrimoniale.

Articolo 3

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita Deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata.

Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 4

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano, alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
5. Forma parte integrante del presente regolamento, l'allegato A) che regolamenta in modo dettagliato le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione.

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 6

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1°gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.
3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
4. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, purché la relativa Delibera intervenga entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 7

CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stese sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio.

Articolo 8

TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento dell'eventuale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, qualora istituito, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente:

a. *Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:*

a.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.

a.2 Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;

a.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

a.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
a.5 Tralicci di elettrodotto.

b. Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, è determinato secondo l'entità dell'occupazione espressa in metri lineari o altra misura.

c. Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula: Metri lineari (o altra unità di misura) x TARIFFA, secondo quanto stabilito tabella "A" allegata al presente regolamento e saranno aggiornati di anno in anno, con provvedimento della Giunta Comunale.

d. Dall'importo totale dovuto per l'occupazione di spazi di aree pubbliche (T.O.S.A.P.), qualora istituito, si sottrae l'importo dovuto per i canoni non ricognitori fino a concorrenza dello stesso.

e. Tutte le concessioni e le convenzioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e private oggetto del presente regolamento, sia sottosuolo che soprassuolo, comprese le occupazioni di fatto, anche qualora originariamente emesse a titolo non oneroso, si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento nelle relative condizioni economiche divengono, per l'effetto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio dal 01.06.2016, nella misura prevista dalle tariffe contenute nello stesso regolamento.

L'ente locale provvederà ad informare i concessionari della modifica delle condizioni economiche della concessione o della convenzione e della misura della tariffa applicabile.

f. La misura delle tariffe contenute nel presente regolamento è stata determinata in via prudenziale, tenendo conto dei doveri e dei diritti, dei vantaggi e dei costi che gravano sulle parti delle concessioni e convenzioni interessate dall'applicazione del canone. Si è tenuto a tal fine conto delle peculiarità giuridiche ed economiche di ciascun rapporto concessorio, nonché della natura convenzionale od unilaterale del titolo da cui promana. E' stato inoltre valutata, ai fini della determinazione delle tariffe, la consistenza degli oneri complessivi che l'occupazione determina per la parte pubblica e per gli interessi da essa rappresentati, tenuto anche conto delle soggezioni che derivano alle strade comunali, nonchè del valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione del vantaggio che l'utente ricava.

Articolo 9

VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'**allegato A**) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

m^2 = **metri quadrati**
ml. = **metri lineari**
cad.= **cadauno**
pl = **palo**

2. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Articolo 10

TARIFFA

1. La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle

tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

Articolo 11

CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto viene calcolato dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come da determina comunale allegata e il valore (V) dell'occupazione (m^2, ml, cad., pl), con la seguente formula:
CCNR = (T x V).
2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

Articolo 12

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all'Albo previsto dall'art 53 del D.Lgs. 446/97 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato **entro sessanta giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del servizio "ufficio tributi" dell'Ente e comunque **entro il 31 gennaio** dell'anno di rilascio della concessione ovvero, comunque, in assenza di concessione, entro il 31 gennaio di ciascun anno di occupazione e solo per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento entro il 31 dicembre.
3. Il servizio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto affidatario della riscossione (sia nel caso di riscossione diretta, all'Ufficio competente, che nel caso di concessione a terzi, al soggetto concessionario della riscossione), anche mediante collegamenti telematici.
4. Il soggetto affidatario della riscossione provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
5. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile dell'anno in corso.
6. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
7. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal **1° gennaio dell'anno** in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata

con avviso di ricevimento.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione
semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura dell'affidatario della riscossione, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto affidatario della riscossione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

Articolo 13

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione **maggiorata del 50%**.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione
delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
- mediante la procedura di cui al R.D. 602/1973;
- mediante il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario, alla stessa percentuale di aggio confermata per la riscossione ordinaria del tributo.

Articolo 15

CANONE NON RICOGNITORIO E TOSAP

1. Per i rapporti intercorrenti fra applicazione di Canone non Ricognitorio e TOSAP, qualora istituita dal Comune, si richiama la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1/DF del 20 gennaio 2009.
2. Con riferimento all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 446/97, che disciplina il COSAP, si rammenta che: ***"dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"***.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga,

Limitatamente all'anno 2016, a quanto previsto dall'art. 12, al **31.12. 2016.**

3. Il presente regolamento entra in vigore il **01.06.2016** e si applica dal **01.06.2016**.

4. In via transitoria, per l'anno **2016**, tutti i termini per la presentazione di domande di Agevolazione/ riduzione/esenzione, sono fissati al **30.06.2016** per gli anni successivi i termini sono fissati al 31.01. con efficacia dal 01 gennaio di ciascun anno.

Allegato "A"

(rif. art. 8 del Regolamento)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE

OCCUPAZIONI RELATIVE EROGAZIONI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di:

· Energia elettrica **€ 2,00** per ciascun **metro lineare** (ml)

1.2 ***Condutture sotterranee relative a***:

· linee telefoniche **€ 2,00** per ciascun **metro lineare** (ml)

· linee dati e simile **€ 2,00** per ciascun **metro lineare** (ml)

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico **€ 12,00/m²**

1.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche **€ 20,00/cad.**

1.5 Tralicci di elettrodotto **€ 350,00/cad.**

La Circolare MEF n.1 del 20 gennaio 2009 è intervenuta chiarendo, stante la compatibilità, i corretti parametri di applicazione tra le imposizioni determinanti l'occupazione del sottosuolo e il Canone ex art. 27 del Codice della Strada. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevede per la TOSAP e il COSAP che per le occupazioni del territorio comunale il canone sia commisurato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle specifiche classi di comuni in relazione al numero degli abitanti. Inoltre, la stessa norma dispone che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa "va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

Tale norma risponde all'esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione.

Tra detti oneri, specifica la richiamata circolare: "deve essere sicuramente annoverato il canone previsto dai commi 7 e 8, dell'art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. ex multis: Corte di Cassazione, sez.V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l'intero ammontare, è solo dall'importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada.

A titolo meramente esemplificativo si può ipotizzare il caso in cui:

- l'importo della TOSAP è pari a € 2000;

- la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 2300;

il contribuente è tenuto al pagamento di € 2300 per il canone del codice della strada, mentre nulla deve versare a titolo di TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti per la TOSAP e per il canone del codice della strada (€ 2000 – € 2300) è pari a – € 300 e non dà quindi luogo a nessun debito o credito di imposta.

Viceversa se:

- l'importo della TOSAP è pari a € 1500;

- la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 1300;

l'interessato è tenuto al pagamento di:

- € 1300 a titolo di canone del codice della strada;

- € 200 per la TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti a titolo di TOSAP e quelli dovuti per il canone del codice della strada (€ 1500 – € 1300) è pari a € 200.